TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE
PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Il volere nelle fragilità

a cura di
Laura Solidoro e Margherita Scognamiglio

Estratto

Numero Speciale – Anno 2025

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico
A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), P. Buongiorno (Univ. Macerata), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), R. Laurendi (Univ. Genova), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. Autònoma de Barcelona), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

Comitato Editoriale
A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), A. Guasco (Univ. Telematica Giustino Fortunato), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), P. Pasquino (Univ. Cassino), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuoglio (Univ. Torino)

Redazione
Coordinatore: C. De Cristofaro (Univ. Salerno) – **Membri:** M. Amabile (Univ. Salerno), G. Balestra (Univ. Salento), M. Beghini (Univ. Roma Tre), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), D. Ceccarelli Morolli (P.I.O. – Univ. G. Marconi), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano), C. Iovacchini (Univ. Roma 'La Sapienza'), M. Melone (Univ. Roma 'La Sapienza'), A. Natale (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione
C. Cascone, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista
Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di

Ordine degli Avvocati di Salerno

Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Teoria e Storia del Diritto Privato
ISSN: 2036-2528
Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider: Aruba S.p.A., Via San Clemente n. 53, Ponte San Pietro (BG), P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

I saggi che compongono questo Numero Speciale di Teoria e Storia del Diritto Privato sono stati sottoposti al giudizio di due Referees con il sistema del 'double blind'.
In Redazione per questo numero speciale: A. Natale (Univ. Salerno), G. Balestra (Univ. Salento).

Il numero speciale è stato pubblicato online nel 2025.

Pubblicazione realizzata e finanziata nel quadro del Progetto di ricerca PRIN 2022 *"2022R739JM - The Regulatory Will"* - finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente C2 Investimento 1.1, "Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) - CUP n. D53D23007410006.

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Ministero dell'Università e della Ricerca

Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Usura e stato di necessità in una costituzione di Teodosio I: note a margine di CTh. 2.33.2

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. CTh. 2.33.2: brevi note di riflessione – 3. Pratica feneratizia e influenza dell'etica cristiana: l'emblematica testimonianza del *De Tobia* di Ambrogio – 4. Osservazioni conclusive.

1. *Premessa*

Nella legislazione imperiale feneratizia dell'ultimo scorcio del IV secolo d.C. è possibile scorgere elementi significativi del messaggio cristiano, che, ribaltando la tradizionale scala di valori, considera la solidarietà con i poveri, i fragili e i sofferenti il nucleo essenziale della fede in Gesù di Nazareth. Con la diffusione della *nova religio* si assiste, pertanto, a un graduale cambiamento di prospettiva nella 'logica' sottesa alle relazioni tra gli esseri umani, che trova un riflesso anche nella disciplina della pratica feneratizia. Alla logica dell'*interesse*, che generalmente regola ogni patto di natura economica, si contrappone quella cristiana del *dis-interesse*; all'obiettivo del guadagno, basato sul calcolo rigorosamente aritmetico del denaro, che fonda ogni transazione economica e da cui non si può prescindere anche nel caso di un prestito a interesse richiesto da soggetti in grave stato di bisogno, si contrappongono gli ideali della gratuità e dell'oblatività, posti dal cristianesimo a fondamento di una nuova forma di condivisione autentica e fine a sé stessa, che nulla attende in cambio.

Ebbene, la forza e il fascino di una proposta di fede del tutto nuova producono il radicamento di tali tensioni, con tutto il potenziale innovativo ad esse connesso, nel cuore della società tardoimperiale, fortemente stratificata e caratterizzata dalla netta contrapposizione tra ricchi e poveri, che rende sempre più acuta la crisi economica e più profonde le ingiustizie e le discriminazioni di ogni tipo. In tale difficile contesto, quindi, la rivoluzione valoriale del cristianesimo, contribuisce all'affermazione di un nuovo sentimento di solidarietà e innesca dinamiche che si riverberano, in modo imprevedibile, in ambiti diversificati, inducendo modificazioni sorprendenti sia sul piano della sensibilità etica sia su quello dell'azione legislativa, che recepisce e riflette i mutamenti in atto nel tessuto sociale[1].

---

[1] Entrano gradualmente raggi di luce nel cono d'ombra che, per secoli, ha impedito la percezione della miseria di tanti esseri umani, trascurati o ignorati dal legislatore, e va delineandosi il convincimento che il dovere precipuo delle istituzioni è occuparsi di loro e attivarsi per rialzarne le sorti: in generale, sul tema della povertà nel tardoantico cfr. E. PATLAGEAN, *Pauvreté économique et pauvreté sociale à Byzance 4e-7e siècles*, Paris, 1977, trad. it. *Povertà ed emarginazione a Bisanzio IV-VII secolo*, Roma-Bari, 1986; V. NERI, *I marginali nell'occidente tardoantico. Poveri, 'infames' e criminali nella nascente società cristiana*, Bari, 1998; P. BROWN, *Poverty and Leadership in the Later Roman Empire*, Hanover-London, 2002, trad. it. *Povertà e leadership nel tardo impero romano*, Roma-Bari, 2003 (che cito); C. CORBO, *Paupertas. La legislazione tardoantica (IV-V sec. d.C.)*, Napoli, 2006; *Poverty in the Roman World*, ed. by M. Atkins and R. Osborne, New York, 2006; J.-P. DEVROEY, *Puissants et misérables. Système social et monde paysan dans l'Europe des Francs (VIe-IXe siècles)*, Bruxelles, 2006; P. ALLEN, B. NEIL, W. MAYER, *Preaching Poverty in Late Antiquity. Perceptions and Realities*, Leipzig, 2009; per l'epoca medievale, oltre all'importante e sempre valido contributo di M. MOLLAT, *Les pauvres au Moyen Âge. Étude sociale*, Paris, 1978, trad. it. *I poveri nel Medioevo*, Roma-Bari, 2001, v. ora G. ALBINI, *Poveri e povertà nel Medioevo*, Roma, 2016; *Alle origini del welfare. Radici medievali e moderne della cultura europea dell'assistenza*, a cura di G. Piccinni, Roma, 2020 (con ult. bibl). Sulla questione, di problematica definizione, della soglia della povertà a Roma cfr. J.-M. CARRIÉ, *Nihil habens praeter quod ipso die vestiebatu. Comment définir le seul de pauvreté à Rome?*, in *Consuetudinis amor. Fragments d'histoire romaine (IIe-VIe siècles)*

Per quanto concerne, nella fattispecie, la tematica dell'usura nella sua relazione con la 'fragilità' dei *pauperes* e con la peculiare condizione di 'vulnerabilità' dei soggetti costretti a ricorrere al prestito a interesse, è facile comprendere i motivi della radicale condanna contenuta nelle Scritture e il forte controllo su di essa esercitato, nel IV secolo, dalla legislazione imperiale, influenzata dalla nuova sensibilità dell'etica cristiana[2].

Difatti, in una realtà sociale profondamente asimmetrica, come quella tardoantica, in cui sempre più drammatica si presenta la

offerts à J.-P. Callu, éd. par F. Chausson et E. Wolff, Roma, 2003, 71 ss. Sul tema della povertà nel mondo greco e romano cfr. il recente volume *Poverty in Ancient Greece and Rome. Realities and Discourses*, ed. by F. Carlà-Uhink, L. Cecchet and C. Machado, London-New York, 2023, *praecipue* 209 ss. per i contributi relativi alla tarda antichità.

[2] Sull'usura in diritto romano la letteratura è cospicua; pertanto, mi limito a segnalare i lavori più recenti, cui si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici: F. FASOLINO, *Studi sulle usurae*, Salerno, 2006; ID., *Crediti in natura, operazioni finanziarie garantite da derrate e attività bancaria nel mondo romano tra I e VI sec.*, in *TSDP*, 11, 2018, 1 ss.; ID., *Profili giuridici del mutuo di derrate*, in *TSDP*, 12, 2019, 1 ss.; A. CHERCHI, *Ricerche sulle «usurae» convenzionali nel diritto romano classico*, Napoli, 2012; A. ARNESE, '*Usura*' *e* '*modus*'. *Il problema del sovraindebitamento dal mondo antico all'attualità*, Bari, 2013, il quale, prendendo le mosse dalla descrizione delle origini culturali, letterarie e filosofiche della diffusa riprovazione verso il fenomeno feneratizio, si sofferma con particolare attenzione sui risvolti sociali del sovraindebitamento, una piaga che colpiva in particolare i soggetti più poveri della società; R. CARDILLI, *Usura in fructu non est*, in *D@S*, 16, 2018 (il contributo è consultabile on line sul sito della rivista). Per una rassegna bibliografica sull'usura in diritto romano rinvio a F. VALLOCCHIA, *Rassegna bibliografica sulle usure*, in *Un Manoscritto inedito di Emilio Albertario sulle "usurae" in diritto romano*, a cura di F. Vallocchia, Napoli, 2016, XXIX ss. Per un primo inquadramento dell'argomento sempre utile è la lettura di G. CERVENCA, voce *Usura (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, 1125 ss.; per un'efficace ricostruzione dei più antichi divieti usurari v. L. SOLIDORO, *Ultra sortis summam usurae non exiguntur*, in *Labeo*, 28, 1982,164 ss.; EAD., *Datazione e caratteri dei più antichi divieti usurari*, in L. SOLIDORO, *Problemi di storia sociale nell'elaborazione giuridica romana. Appunti dalle lezioni*[2], Napoli, 1996, 15 ss.

divaricazione tra ricchi e poveri, fanno ricorso al prestito a interesse soprattutto gli elementi più deboli della popolazione, molto spesso per motivi di vera e propria sopravvivenza. Di conseguenza, il povero, che cade nel baratro dell'indebitamento, è destinato ad essere drammaticamente sempre più povero, non potendo restituire il debito originariamente contratto, il quale diventa più oneroso in seguito all'aggiunta degli interessi maturati, mentre il ricco vede aumentare il suo patrimonio proprio a spese del povero, stritolato da un meccanismo perverso da cui è praticamente impossibile evadere.

In situazioni di questo tipo, che sono le più comuni in età tardoantica, il prestito a interesse si configura come un mero 'prestito per il consumo', il quale, facendo leva sulle condizioni di assoluta dipendenza economica di un'ampia fascia della popolazione, finisce con incrementarne la miseria, rendendo sempre più profondo il divario tra chi ha ricchezza e potere e chi non ha nulla e, purtroppo, nulla può fare per modificare il suo stato[3].

2. *CTh. 2.33.2*: *brevi note di riflessione*

Nell'ambito della disciplina inerente all'usura in età tardoantica riveste particolare rilievo una costituzione dell'imperatore Teodosio I, raccolta nel Codice Teodosiano sotto il titolo 2.33, rubricato *De usuris*[4].

---

[3] Senza estremizzare questa 'bipolarizzazione' della società tardoantica, il cui assetto è molto più complesso e articolato, come ha prudentemente posto in rilievo P. BROWN, *Povertà*, cit., 70. Sul punto cfr. più ampiamente *infra*, nt. 28.

[4] Nel titolo *De usuris* del Codice Teodosiano sono raccolte 4 costituzioni: la prima, CTh. 2.33.1, è di Costantino; la seconda, CTh. 2.33.2, è di Teodosio I ed è l'oggetto precipuo di questo contributo; le ultime due, CTh. 2.33.3 e 2.33.4, sono di Arcadio. La costituzione che apre il titolo *De usuris* è *proposita* da Costantino a Cesarea il 17 aprile del 325; nella legge si disciplinano gli 'interessi

in natura', fissandone il limite massimo nella misura del 50%. Viene stabilito che il creditore che non si accontenti di questo tasso massimo perderà anche il capitale prestato. Nella conclusione della norma si ribadisce il tasso della *centesima* per prestiti in denaro: cfr. CTh. 2.33.1 [= Brev. 2.33.1] IMP. CONSTANTINUS A. AD DRACILIANUM AGENTEM VICES PRAEFECTORUM PRAETORIO. *Quicumque fruges humidas vel arentes indigentibus mutuas dederint, usurae nomine tertiam partem superfluam consequantur, id est ut, si summa crediti in duobus modiis fuerit, tertium modium amplius consequantur. Quod si conventus creditor propter commodum usurarum debitum recuperare noluerit, non solum usuris, sed etiam debiti quantitate privandus est. Quae lex ad solas pertinet fruges: nam pro pecunia ultra singulas centesimas creditor vetatur accipere*. PROPOSITA CAESAREA XV. KAL. MAI., PAULINO ET IULIANO CONSS. Interpretatio. *Quicumque fruges humidas, id est vinum et oleum, vel quodcumque annonae genus alteri commodaverit, non plus ab eo propter usuram quam tertiam partem accipiat, id est ut supra duos modios, qui accepit, tertium reddat. quod si conventus fuerit ille, qui commodat, et pro maiore usura noluerit debitum suum, adiecto tertio modio, a debitore recipere, etiam debitum perdat. quam rem ad solas fruges praecipimus pertinere. nam quando pecunia fuerit commodata, nisi unam tantum centesimam a creditoribus exigi non iubemus*. Secondo una parte della storiografia la norma costantiniana, regolatrice degli interessi in natura, sarebbe stata emanata sotto l'influsso dell'etica cristiana, per due motivi: sia perché Costantino, primo imperatore cristiano, avrebbe limitato codesti interessi, sia sulla base di un argomento letterale, cioè il ricorrere del termine *indigentibus* nel testo della legge, con evidente allusione ai poveri e bisognosi. Quest'opinione, tuttavia, non è condivisa da altri studiosi, i quali ritengono che il termine *indigentibus* potrebbe non avere qui il significato di 'poveri', che si vorrebbe attribuire riconducendolo alla predilizione cristiana verso i miseri, ma andrebbe inteso in riferimento a 'coloro che hanno bisogno di qualche cosa', considerato che nella letteratura cristiana i termini *indigens* e *indigere* non necessariamente vengono usati nel senso di povero o miserevole, ma anche in quello, più generico, di 'mancante di qualcosa'. I sostenitori di questa seconda tesi, che nega l'influenza cristiana sul provvedimento costantiniano, sottolineano altresì che tutti i pensatori cristiani, da Clemente a Cipriano, che scrivono sull'argomento creditizio, condannando la pratica feneratizia, in data anteriore al 325, non fanno cenno a interessi in natura, ma solo a quelli in denaro. Sul punto cfr. L. SOLIDORO, *Sulla disciplina degli interessi convenzionali nell'età imperiale*, in *Index*, 25, 1997, 558-559, la quale, pur ritenendo forse eccessivo parlare di un provvedimento di ispirazione cristiana, osserva giustamente che «L'atteggiamento di Costantino appare […] profondamente innovativo […] rispetto agli orientamenti tradizionali: privilegiando la tutela dei bisognosi

rispetto alle pur apprezzabili ragioni dei creditori che compivano operazioni a rischio, l'Imperatore sembra rendersi portavoce di quella diffusa corrente di opinione – dalla Chiesa quanto meno amplificata – che reclamava interventi garantisti nei confronti dei ceti sociali più umili» (p. 559). Le ultime due costituzioni del titolo *De usuris*, CTh. 2.33.3 e 2.33.4, emanate da Arcadio, rispettivamente a Costantinopoli il 23 novembre del 397 e a Nicea il 12 giugno del 405, riguardano il prestito feneratizio esercitato da senatori o da persone aventi comunque dignità senatoria. Da esse emerge l'esistenza per i senatori di un divieto di praticare l'usura databile intorno al 390. I due provvedimenti di Arcadio intervengono in tale direzione: CTh. 2.33.3 dichiara che qualora i mutuanti siano minori, anche se di rango senatorio (*dignitate senatoria*), possono percepire gli interessi e CTh. 2.33.4 consente ai senatori il prestito a usura, pur se con un tasso pari alla metà della *centesima* (cioè corrispondente al 6% all'anno). Cfr. CTh. 2.33.3 [=Brev. 2.33.3] IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS AA. EUTYCHIANO PRAEFECTO PRAETORIO. *Frustra debitores in annis minoribus constitutorum usuras se restituere non debere contendunt, quia senatoria eos dignitate praeditos esse testantur. Unde sortem cum usuris in stipulationem deductis restituant.* DAT. VIIII KAL. DEC. CONSTANTINOPOLI CAESARIO ET ATTICO CONSS. Interpretatio. *Sine causa senatoribus in annis minoribus constitutis debitum cum usuris reddere dissimulant debitores propter hoc, quod senatorio genere nati debitum cum usuris integris recipere non iubentur: et ideo, quod cautione per stipulationem promissum est, reformetur.* Cfr. CTh. 2.33.4 [= Brev. 2.33.4] IMPPP. ARCADIUS, HONORIUS ET THEODOSIUS AAA. OPTATO PRAEFECTO URBI. *Senatores sub medietate centesimae usurae ad contractum creditae pecuniae censemus admitti. Itaque omnes intellegant nullum florentissimo coetui sociatum fenus exercentem ultra medietatem centesimae vel iure stipulari vel petere posse usuram: quin etiam, si quid praeter moderatam nostri numinis definitionem fuerit flagitatum, inminuendae sorti pro huius legis auctoritate cessurum.* DAT. PRID. ID. IUN. NICIAE STILICHONE II ET ANTHEMIO CONSS. Interpretatio. *Senatores, qui pecuniam ad centesimam praestare voluerint, non amplius usurae nomine quam medietatem legitimae centesimae a debitoribus suis accipiant, nec amplius ut caveant aut se cautione constringant, qui commodatam suscipiunt pecuniam, forte cogantur. Nam si ab eis amplius fuerit requisitum, sciant se senatores hoc quod commodaverint perdituros.* Sulle 4 costituzioni contenute nel titolo *De usuris* del Codice Teodosiano cfr. L. SOLIDORO, *Sulla disciplina*, cit., 555 ss. In particolare, su CTh. 2.33.3 cfr. P. GARBARINO, *Senatores in annis minoribus constituti e usurae. Contributo all'esegesi di CTh. 2,33,3*, in *BIDR*, 91, 1988, 337 ss.; su CTh. 2.33.1-2 cfr. da ultima P. BIANCHI, *La ricchezza e la povertà. Imperatori e Padri della Chiesa tra il IV e il VI sec. d.C.*, Napoli, 2025, 41 ss.

La *lex*, riportata in CTh. 2.33.2, risulta emanata a Costantinopoli il 25 ottobre del 386 d.C. ed è indirizzata da Teodosio al prefetto del pretorio d'Oriente Cinegio[5].

Leggiamo il testo della *constitutio*:

CTh. 2.33.2: IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AAA. CYNEGIO PRAEFECTO PRAETORIO. *Quicumque ultra centesimam iure permissam aliquid sub occasione necessitatis eruerit, quadrupli poenae obligatione constrictus sine cessatione, sine requie protinus ablata redhibebit. Hi vero, qui antea pari furore grassati uspiam detegentur in duplum extorta restituant.* DAT. VIII KAL. NOV. CONSTANTINOPOLI HONORIO NB. P. ET EVODIO V. C. CONSS[6].

Il provvedimento stabilisce che chiunque abbia estorto a coloro che si trovano in stato di necessità (*Quicumque* […] *aliquid sub occasione necessitatis eruerit*) interessi superiori al tasso della *centesima* legalmente consentito[7] sarà condannato senza indugio alla pena del

[5] Su Cinegio, prefetto del pretorio d'Oriente dal 384 al 388 d.C., cfr. *PLRE*, I, *Maternus Cynegius* 3, 235-236.

[6] Di CTh. 2.33.2 possediamo l'*Interpretatio* visigota: Brev. 2.33.2 *Si quis plus quam legitima centesima continet, hoc est tres siliquas in anno per solidum, amplius a debitore sub occasione necessitatis accipere vel auferre praesumpserit, post datam legem sine ulla dilatione ea, quae amplius accepit, constrictus quadrupli poena restituat. Ea vero, quae ante legem tali ratione data sunt, in duplum volumus reformari.* Si ribadisce che coloro i quali abbiano percepito interessi oltre il 12% annuo, approfittando dello stato di necessità del debitore, dovranno restituire, a titolo di pena, una somma pari al quadruplo di ciò che hanno illecitamente estorto, mentre coloro che si trovino in tale situazione già all'atto dell'entrata in vigore della legge restituiranno solo il doppio.

[7] La cd. *centesima*, da cui l'espressione *usurae centesimae*, è l'interesse pari all'1% al mese (cioè la centesima parte del capitale al mese), corrispondente al 12% all'anno; dopo la riforma monetaria di Costantino la *centesima* sarà pari al 12,5% annuo. Si ricordi che tale tasso rimarrà sostanzialmente invariato fino al VI sec. d.C., ad eccezione di alcune specifiche tipologie di prestiti (ad es., mutuo in natura e prestito marittimo) per le quali erano previsti differenti tassi di interesse.

quadruplo (*quadrupli poenae obligatione constrictus sine cessatione*) e restituirà subito il maltolto (*sine requie protinus ablata redhibebit*)[8].

Nella conclusione della norma, il legislatore precisa che i creditori riconosciuti colpevoli di aver agito con uguale follia (*pari furore grassati* […] *detegentur*), cioè avanzando la richiesta di interessi illeciti in qualsivoglia transazione conclusa precedentemente

---

Sarà Giustiniano nel 528 d.C. a ridurre drasticamente il tasso massimo degli interessi, sostituendo la *centesima* con la cd. *dimidia centesima*, pari al 6%: in sostanza, nel VI secolo si arriverà a dimezzare la misura massima degli interessi percepibili. Cfr. C. 4.32.26.1 (a. 528), ove Giustiniano significativamente parla di *duram et gravissimam molem* in riferimento al precedente tasso massimo degli interessi: C. 4.32.26.1 IMP. IUSTINIANUS A. MENAE PP. *Super usurarum vero quantitate etiam generalem sanctionem facere necessarium esse duximus, veterem duram et gravissimam earum molem ad mediocritatem deducentes.* D. ID. DEC. CONSTANTINOPOLI IUSTINIANO PP A. II CONS. Sul provvedimento di Giustiniano cfr. ampiamente F. FASOLINO, *Studi*, cit., 153 ss. Per la disciplina del prestito a interesse in età giustinianea cfr. M. BIANCHINI, *La disciplina degli interessi convenzionali nella legislazione giustinianea*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, II, Milano, 1982, 389 ss., ora in M. BIANCHINI, *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino, 2008, 123 ss.; S. TAFARO, *CI. 7.47.1: Giustiniano e i limiti alla condanna del debitore*, in *L'usura ieri ed oggi. Atti del Convegno (Foggia 7-8 aprile 1995)*, a cura di S. Tafaro, Bari, 1997, 225 ss.; più di recente G. LUCHETTI, *Il prestito di denaro a interesse in età giustinianea*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 3 (*Special Issue*), 2016, 1 ss. Sul prestito marittimo (*fenus nauticum*) e sui profili di specialità che caratterizzavano la relativa disciplina cfr. di recente I. PONTORIERO, *Il prestito marittimo in diritto romano*, Bologna, 2011; ID., *Aspetti giuridici delle attività delle imprese di navigazione: il fenus nauticum*, in *Studi Urbinati di Scienze giuridiche, politiche ed economiche*, 68 (N.S. 72), 2021, 181 ss., ove l'a. pone in rilievo il particolare regime previsto per il prestito marittimo, nel quale l'assunzione del *periculum quod ex navigatione maris metui solet* da parte del creditore giustificava la possibilità di percepire un *fenus maius legitima usura*. Per i mutui in natura Costantino fissò il limite massimo nel 50%: cfr. CTh. 2.33.1, su cui v. *supra*, nt. 4.

[8] La pena del quadruplo è una sanzione rigorosa, ma pur sempre di carattere privato, e non criminale, come si deduce dalle parole del testo: *quadrupli poenae obligatione constrictus*. Al riguardo, P. GARBARINO, *Senatores*, cit., 345 nt. 28, ricorda che «tale carattere privatistico della sanzione, lasciando in pratica l'iniziativa alla parte debole del rapporto, ne scemava in maniera rilevante l'efficacia dissuasiva».

all'emanazione della legge, saranno tenuti a restituire il doppio di quanto abbiano indebitamente riscosso (*in duplum extorta restituant*).

La lettura del testo suscita diverse considerazioni. In primo luogo, va osservato che la costituzione di Teodosio segna una chiara svolta nelle modalità di approccio alla diffusa ed esecrabile pratica dell'usura, rappresentando un momento essenziale nel processo che conduce da un atteggiamento che potremmo definire di *favor creditoris* a quello che, invece, può essere detto di *favor debitoris*, in quanto centrato sulla tutela delle infauste sorti del debitore, individuato come l'anello debole nella catena delle relazioni poste in essere dal patto feneratizio. Nel provvedimento, infatti, il legislatore pone esplicitamente in correlazione la pratica feneratizia con la condizione di indigenza di coloro che vivono in uno stato di necessità, del quale si approfitta il creditore: ciò risulta chiaramente espresso dalle parole *Quicumque* […] *aliquid sub occasione necessitatis eruerit*[9].

In secondo luogo, va sottolineato che la disposizione teodosiana, prevedendo la comminazione della *poena quadrupli*, configura il pagamento degli interessi superiori al tasso-soglia

[9] Sebbene nel provvedimento non ci sia alcun riferimento esplicito al requisito della conoscenza, da parte del mutuante, dello stato di necessità del mutuatario, è significativo, a mio avviso, l'uso del verbo *eruere*, nel senso di 'estorcere', 'ottenere con la forza'. Nell'ipotesi contemplata dalla norma, il verbo *eruo* è correlato alle parole *sub occasione necessitatis* e lascia intuire che il creditore-usuraio fosse a conoscenza del particolare stato di disagio economico del debitore, stato di cui egli volutamente si approfitta per 'estorcere' interessi oltre misura. Al riguardo, tuttavia, va precisato che purtroppo non abbiamo notizie in merito agli eventuali problemi interpretativi posti dall'applicazione della norma teodosiana; resta dubbio, ad esempio, nel silenzio delle fonti, se il mutuatario avesse solo l'onere di provare la sua precaria condizione economica o incombesse su di lui anche la prova del dolo del creditore.

consentito (*centesima iure permissa*) «sotto il profilo penalistico, anche se non ancora sotto il profilo del *crimen*»[10].

A tal proposito, si ricordi che già Diocleziano aveva stabilito l'infamia per coloro che esercitassero un *improbum fenus*, cioè un'attività di prestito illegale, percependo più del consentito 12% annuo, o praticassero illecitamente l'anatocismo, come si legge in C. 2.11.20 (a. 290 d.C.)[11]:

---

[10] Così E. BIANCHI, *In tema di usura. Canoni conciliari e legislazione imperiale del IV secolo*, II, in *Athenaeum*, 62, 1984, 147, il quale ha efficacemente evidenziato che il carattere sanzionatorio della norma indica una tendenza che culminerà poi, in epoca medievale, nella configurazione della percezione di interessi illeciti *sub specie delicti*, scandendo il culmine di un percorso che, nella valutazione della pratica feneratizia, va dalla sua implicita legittimazione, alla considerazione di essa come colpa deprecabile, in quanto moralmente spregevole, per giungere, infine, in età medievale, alla sua esplicita condanna penale come reato. Si ricordi che nel nostro ordinamento il reato di usura è disciplinato dall'art. 644 cod. pen., che recita, al comma 1: Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Al comma 2 si legge: Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. Va rilevato che, in seguito alle modifiche apportate all'art. 644 cod. pen. dalla L. 108/1996 (Legge antiusura), non è più richiesto per configurare il reato di usura l'approfittamento dello stato di bisogno; infatti, a seguito della cd. oggettivazione del delitto di usura, la mera pattuizione di interessi che superano il tasso limite consentito consuma il reato. Lo stato di bisogno ora figura, ex art. 644 cod. pen. comma 5, n. 3, tra le circostanze aggravanti specifiche e ad effetto speciale del reato di usura, che prevedono un aumento della pena da un terzo alla metà.

[11] Come è noto, il termine 'anatocismo', di derivazione greca, non è presente nel linguaggio giuridico romano, che utilizza la locuzione *usurae usurarum* per indicare il computo di nuovi interessi sugli interessi scaduti a carico del debitore. Al riguardo, cfr. A. MURILLO VILLAR, *Anatocismo, Historia de una prohibición,* in *AHDE*, 69, 1999, 497, ove l'a. afferma: «La historia jurídica del anatocismo desde Roma hasta ho yes un intento costante de prohibición sin solución de

C. 2.11.20: IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. FORTUNATO. *Improbum fenus exercentibus et usuras usurarum illicite exigentibus infamiae macula inroganda est.* PP. XVI K. MART. IPSIS IIII ET III AA. CONSS.

Tuttavia, la *poena quadrupli* prevista da Teodosio costituisce, senza alcun dubbio, una sanzione molto più severa e di una durezza insolita nella legislazione imperiale, sia anteriore sia successiva, che sembra trovare un precedente solo nell'antica legge decemvirale, a cui allude Catone nel *de re rustica* (*praef.* 1), laddove significativamente afferma che gli antenati, giudicando l'usuraio un cittadino peggiore del ladro, avevano stabilito 'nelle leggi' (*in legibus*) di condannare il ladro al doppio, l'usuraio al quadruplo: *Maiores nostri sic habuerunt et ita in legibus posiverunt, furem dupli condemnari, feneratorem quadrupli; quanto peiorem civem existimarent feneratorem quam furem, hinc licet existimare*[12].

---

continuidada». Cfr. anche C. VITTORIA, *Le usurae usurarum convenzionali e l'ordine pubblico economico a Roma*, in *Labeo*, 49, 2003, 322 ss.; F. FASOLINO, *L'anatocismo nell'esperienza giuridica romana*, in *SDHI*, 72, 2006, 415 ss., ora in F. FASOLINO, *Studi*, cit., 13 ss. Cfr. anche C. 4.2.8 (a. 293 d.C.) IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. ET CC. PROCULO. *Si pro mutua pecunia, quam a creditore poscebas, argentum vel iumenta vel alias species utriusque consensu aestimatas accepisti, dato auro pignori, licet ultra unam centesimam usuras stipulanti spopondisti, tamen sors, quae aestimatione partium placito definita est, et usurarum titulo legitima tantum recte petitur. nec quicquam tibi prodesse potest, quod minoris esse pretii pignus quod dedisti proponis, quominus huius quantitatis solutioni pareas*. S. XVII K. IAN. AA. CONSS. Su questa costituzione cfr. S. TAFARO, *La limitazione dei debiti*, in *D@S*, 6, 2007 (il contributo è consultabile on line sul sito della rivista).

12 Già J. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, Lipsiae, 1736, I, 273, a proposito della pena del quadruplo e del limite massimo della *centesima*, rileva: *Quae sane poena, pariter, ut centesimae modus, foeneratoribus maius legitimo foenus exercentibus, antiquo iure proposita fuit: et quidem iure in XII. Tabulas relato: de quo est vulgatus iam Catonis locus prooemio librorum de re rustica*. A proposito del passo di Catone, cfr. R. CARDILLI, *Indebitamento degli antichi e indebitamento dei moderni. Per un superamento delle prospettive giuridiche contemporanee di gestione del debito*

estero dei paesi in via di sviluppo, in *D@S*, 15, 2017, 6-7, il quale efficacemente sottolinea che la testimonianza catoniana «è la prova di una considerazione del *faenerator* quale peggiore cittadino del ladro […] L'accostamento – ideologicamente significativo – che Catone fa tra il *fur* ed il *faenerator*, orientato a stigmatizzare la posizione del secondo, è fondato sul confronto tra la pena della *duplio* applicata al *fur nec manifestum* (*tab.* VIII.16) e quella del quadruplo applicata al *faenerator*. Un tale accostamento è concretamente individuabile nella tradizione legislativa arcaica soltanto nel *corpus* delle XII Tavole. Una tradizione così radicata nella cultura romana trova conforto nella rigorosa concezione giuridica dell'*usura pecuniae* come realtà convenzionale ed artificiale, e non quale naturale reddito ('frutto' civile) dell'uso del denaro che altri ne faccia, come nella concezione contemporanea». La pessima considerazione della figura dell'usuraio e l'aspra condanna del fenomeno feneratizio si riscontra in numerose fonti; Aristotele, ad esempio, menziona espressamente lenoni e usurai tra coloro che si danno a mestieri indecorosi e sono accomunati dalla 'turpitudine del guadagno': cfr. Arist. *Eth. Nic.* 1121 B-1122 A. Cfr. anche Plat. *leg.* V 742 C, ove si afferma che nessuno può dare denaro in prestito a interesse, e *leg.* V 743 D, ove si legge che nello stato non devono esserci speculazioni finanziarie realizzate per vile mestiere e con l'usura. Per Plauto (*Curcul.* 509) lenoni e usurai sono la rovina degli uomini. Significativa poi la testimonianza di Tacito, che definisce l'usura un flagello (*fenebre malum*), un'antica piaga diffusa nell'*Urbs*, causa frequentissima di discordie e conflitti: Tac. *ann.* 6.16.1-2: *Sane vetus Urbi fenebre malum et seditionum discordiarumque creberrima causa, eoque cohibebatur antiquis quoque et minus corruptis moribus. Nam primo duodecim tabulis sanctum ne quis unciario faenore amplius exerceret, cum antea ex libidine locupletium agitaretur; de in rogatione tribunicia ad semiuncias redactum; postremo vetita versura. Multisque plebi scitis obviam itum fraudibus, quae, totiens repressae, miras per artes rursum oriebantur.* Come acutamente rileva R. CARDILLI, *Indebitamento*, cit., 1, «in Tacito non emerge alcun tentennamento giuridico-morale nel qualificare il fenomeno in termini di *malum* (da contrapporre al *bonum*, elemento essenziale del giuridico nella prospettiva romana secondo i giuristi Celso e Ulpiano, e confermato dall'imperatore romano Giustiniano all'inizio dei Digesta; D. 1.1.1 pr.)». Sul passo di Catone cfr. L. SOLIDORO, *Tassi usurari e giurisdizione*, in *D@S*, 7, 2008, § 3 (contributo consultabile on line sul sito della rivista); più di recente G. GILIBERTI, *La foeneratio tra realtà e metafora*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 4, 2017, 1 ss.; L. PARENTI, *Il regime degli interessi*, in *XII Tabulae. Testo e commento*, II, a cura di M.F. Cursi, Napoli, 2018, 655 ss.; F. BOTTA, *Appunti sulla repressione penale delle usure*, in *Iura & Legal Systems*, 8, 2021, 100, il quale ricorda espressamente che gli editori dei *FIRA* (I, 61) richiamano

Non si può escludere che Teodosio, nello stabilire la *poena quadrupli*, si sia ispirato alle parole del pubblicano Zaccheo, riportateci da Luca (19.8): […] *si quid aliquem defraudavi, reddo quadruplum*[13].

due passi «A possibile conforto e testimonianza dell'esistenza di una disposizione sui *fenera* presente nelle XII tavole (8.18): uno di Catone (*de agr. col. praef.*) e uno di Tacito (*ann.* 6.16.2). Sul passo di Tacito cfr. R. CARDILLI, *Leges fenebres, ius civile ed indebitamento della plebe: a proposito di Tac. Ann. 6.16.1-2*, in *Studi in onore di A. Metro*, I, Milano, 2009, 377 ss.; P. CAPONE, '*Unciaria lex*', Napoli, 2012, 25 ss. Cfr. anche Cicerone, il quale, nell'orazione *in Q. Caecilium* (7.24), precisa che con il termine *quadruplatores* si indicavano coloro che avessero conseguito la quarta parte del patrimonio del reo a seguito della condanna, intervenuta in base alla loro accusa, per aver praticato l'usura a un tasso superiore a quello consentito dalla legge: *Alii dicunt quadruplatores esse eorum reorum accusatores, qui convicti quadrupli damnari soleant, ut aleae aut pecuniae gravioribus usuris fenerate*. V. pure Ps. Asc. *ad Cic. in div.* 7.24.

[13] Accolgo qui una convincente suggestione di E. BIANCHI, *In tema di usura*, II, cit., 147. Sul passo del Vangelo di Luca 19.1-10 e sulla figura di Zaccheo cfr. da ultimo F. VALLOCCHIA, *Zaccheo, capo dei pubblicani di Gerico, e la pena romana del quadruplo (contro gli usurai)*, in *D@S*, 15, 2017, il quale opportunamente si interroga su quale fosse la base normativa della pena del quadruplo che Zaccheo menziona e infligge a sé stesso; lo studioso indica tre possibilità: la legge delle XII Tavole, l'editto provinciale, la *lex* (censoria), cioè il capitolato d'appalto per la riscossione delle imposte. Al riguardo, l'a. osserva: «Quanto avrebbe potuto conoscere delle XII Tavole un pubblicano della Giudea sotto l'impero di Tiberio? Non credo molto […]. E quanto, invece, avrebbe potuto conoscere dell'editto e del "capitolato"? Ovviamente, a ragione del suo lavoro, molto» e avanza un'ipotesi non peregrina: «nella Giudea, intorno al 30 d.C., nell'editto e nelle norme disciplinanti la riscossione delle imposte, era stabilita la pena del quadruplo per gli usurai e probabilmente per i pubblicani che avessero illecitamente esatto somme di denaro o, in qualche modo, frodato la "stazione appaltante". […] Dalle parole di Zaccheo a me sembra evidente che l'antica pena comminata agli usurai aveva varcato e continuava a varcare non tanto il pomerio di una città, quale Roma, quanto piuttosto i limiti del diritto civile dei romani, entro i quali era nata circa cinquecento anni prima. Insomma, la gravosa pena del quadruplo inseguiva gli usurai dovunque si trovassero» (§ 7).

Un particolare rilievo, nell'economia della *lex*, va dato alle parole *Quicumque* […] *sub occasione necessitatis eruerit*, epicentro concettuale del testo, parole che pongono l'accento sullo stato di estremo bisogno di cui si approfitta l'usuraio ed evidenziano, nel legislatore, l'intenzione di favorire e tutelare coloro che, a causa delle proprie condizioni di grave indigenza, si vedono estorcere interessi altissimi, ben oltre il tasso massimo della *centesima*.

Al riguardo, Laura Solidoro ha acutamente sottolineato che «sotto il profilo tecnico, lo stato di necessità del mutuatario opera una vera e propria modifica della struttura tradizionale della fattispecie, introducendo un nuovo elemento caratterizzante l'illecito, accanto al preesistente requisito oggettivo, costituito dalla determinazione di interessi in misura eccedente la *centesima*. Ne consegue che […] l'ambito repressivo della norma risulta ulteriormente circoscritto all'ipotesi che il mutuante abbia approfittato della *occasio necessitatis* in cui versava il richiedente del prestito»[14].

Lo 'stato di necessità' configura un'evidente condizione di vulnerabilità del soggetto mutuatario, costretto non solo a contrarre il debito, a causa della sua precaria situazione economica, ma anche ad accettare la corresponsione di interessi elevatissimi. In sostanza, nell'ipotesi prevista dalla norma teodosiana si prospetta un 'abuso' da parte del creditore della posizione di 'vulnerabilità' del debitore, la cui volontà non si forma liberamente, ma risulta condizionata dallo stato di bisogno in cui versa, stato che ne influenza la capacità di autodeterminazione e lo induce ad assumere l'impegno di restituire interessi usurari, ben oltre il tetto massimo consentito dalla legge[15]. Dunque, nella *lex* di Teodosio per la prima

[14] L. SOLIDORO, *Sulla disciplina*, cit., 568.

[15] La questione dei vizi della volontà in ambito contrattuale è nuovamente al centro dell'odierno dibattito giurisprudenziale e dottrinale; cfr., da ultimo, E. CILIBERTI, *Il volere nelle fragilità. Cronaca del Convegno (9 aprile 2024, Salerno*), in

volta la correlazione tra pratica feneratizia e stato di necessità del debitore non solo viene espressamente presa in considerazione, ma è ritenuta a tal punto rilevante da spingere il legislatore a prevedere la comminazione di una severa sanzione penale per il creditore-usuraio, il quale abbia indebitamente estorto interessi oltre la misura legale, approfittando dell'*occasio necessitatis* del soggetto[16].

TSDP, 17, 2024, 1 ss., il quale, dopo aver ricordato «il recente ritorno ad una prospettiva volontaristica nel campo del diritto privato e, più nello specifico, ad una tendenza volta ad individuare nella volontà dei contraenti la regola assoluta del rapporto contrattuale», ha opportunatamente sottolineato che «il tradizionale novero dei vizi della volontà appare oggi insufficiente rispetto all'esigenza di riconoscere rilevanza giuridica anche ad altre situazioni che, del pari, incidono sulla formazione della volontà, condizionandola o limitando l'autodeterminazione del soggetto: si tratta di situazioni di vulnerabilità, di stati di dipendenza, economica o anche soltanto psicologica, di grave inferiorità rispetto alle conoscenze, al potere e all'influenza della controparte; situazioni che alcuni giuristi, come noto, definiscono 'nuovi vizi' del volere» (pp. 1-2). Con specifico riguardo alla 'vulnerabilità', l'a. acutamente rileva che si tratta di un «concetto giuridico elastico ed indeterminato, formatosi nell'ambito di altre scienze, quali la filosofia e la sociologia, ma che, negli ultimi anni, ha fatto ingresso nel mondo del diritto grazie all'intervento degli organismi internazionali, facendo leva sul principio dell'inviolabilità della vita umana e sul diritto all'autodeterminazione del singolo» (p. 2). Cfr. anche M. AUCIELLO, *Interessi corrispettivi e moratori tra omogeneità e disomogeneità ontologica e storica. La difficile convivenza con la normativa antiusura. Osservazioni a margine di Cass. Civ., Sez. III, 30 ottobre 2018, ord. n. 27442*, in *TSDP*, 12, 2019, 1 ss., il quale si sofferma sul delicato problema del rapporto tra interessi moratori e normativa antiusura alla luce dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27442 del 30 ottobre 2018; l'a., nel commentare le argomentazioni addotte dalla Suprema Corte circa la questione dell'applicabilità della disciplina antiusura (prevista dalla L. 7 marzo 1996, n. 108) a tutti i tipi di interessi, inclusi quelli moratori, propone alcune considerazioni di carattere storico, prendendo le mosse dalla disciplina delle *usurae* nell'esperienza giuridica romana.

[16] Come è stato giustamente posto in rilievo da L. SOLIDORO, *Sulla disciplina*, cit., 570, il legislatore, introducendo nella norma il requisito dello stato di necessità del debitore, intendeva perseguire un preciso scopo pratico: «escludere dalla repressione penale […] i mutui che fossero stati stipulati con previsione di *usurae*

3. *Pratica feneratizia e influenza dell'etica cristiana: l'emblematica testimonianza del De Tobia di Ambrogio*

Al di là di ogni sterile discussione, credo sia plausibile ipotizzare un'influenza cristiana sul provvedimento teodosiano[17]: infatti, la

ultra centesimam da soggetti solvibili ed indotti alla richiesta del prestito non da necessità, bensì dall'aspirazione all'arricchimento. Si ritenne evidentemente sufficiente continuare a configurare questa ipotesi come un illecito civile (da reprimersi sulla base della preesistente disciplina), riservando le sanzioni penali ai casi in cui lo stato di bisogno del debitore inducesse la controparte a speculare, facendo leva su forme di intimidazione».

[17] A tal proposito, F. AMARELLI, *Vetustas-Innovatio. Un'antitesi apparente nella legislazione di Costantino*, Napoli, 1978, 107, ha ritenuto che CTh. 2.33.2 trovi il suo precedente in un brano di Lattanzio: Lact. *div. inst*. 6.18.7: *pecuniam si quam crediderit non accipiet usuram at et beneficium sit incolume. quod succurrit necessitati et abstineat se prorsus alieno*. Lattanzio si richiama qui a un passo tratto dal libro dei Salmi (*Psal.* 14.5: *qui pecuniam suam non dedit ad usuram, et munera super innocentem non accepit* […]), nonché a un brano del Vangelo di Luca (Luc. 6.34-35: *Et si mutuum dederitis his, a quibus speratis recepire, quae vobis gratia est? Nam et peccatores peccatoribus fenerantur, ut recepiant aequalia* […] *mutuum date nihil desperantes).* Diversamente E. BIANCHI, *In tema di usura*, II, cit., 146-147, il quale, invece, tenendo conto del fatto che la costituzione di Teodosio consente di percepire gli interessi nella misura, certo non bassa, della *centesima* (12%), sia pure comminando una grave pena per chi eccede questo tasso, non ritiene convincente l'ipotesi di una relazione diretta tra il passo di Lattanzio e la *lex* in questione. Cfr. anche Lact. *div. inst*. 6.18.8-10: *in hoc enim genere officii debet suo esse contentus, quem oporteat alias ne proprio quidem parcere. ut bonum faciat: plus autem accipere quam dederit iniustum est. quod qui facit, insidiatur quodammodo, ut ei alterius necessitate praedetur. at iustus numquam praetermittet quominus aliquid misericorditer faciat, nec inquinabit se huiusmodi quaestu, sed efficiet ut sine ullo suo damno id ipsum quod commodat inter bona opera numeretur. munus non accipiat a paupere, ut si quid ipse praestiterit, eo bonum sit, quod fuerit gratuitum. maledicenti benedicto respondeat, numquam ipse maledicat, ne verbum malum procedat ex ore hominis qui colit verbum bonum*. Molto interessante anche un passo tratto dall'Epitome delle Divine Istituzioni di Lattanzio: Lact. *epit. div inst*. 64 *non dabit in usuram pecuniam (hoc est enim de alicuius malis lucra captare) nec tamen negabit, si quem necessitatis cogit mutuari* […] *Munera superabundantia non accipiet a tenuoribus; nec enim iustum est augeri patrimonia locupletum per damna miserorum.*

nuova prospettiva adottata dal legislatore, che considera l'usuraio come uno speculatore e il debitore come un soggetto meritevole di tutela, in quanto anello debole del patto concluso in stato necessità, riflette una posizione molto prossima alla visione cristiana del problema feneratizio[18].

In altri termini, la *lex* mostra, nella lettera e nello spirito, una sensibilità verso lo 'stato di bisogno' degli ultimi, fino alla previsione della severissima *poena quadrupli* come risarcimento, che non può non avvicinarla all'idea che il cristianesimo ha della questione, pur risultando essa priva della 'radicalità' senza attenuanti, propria di tale idea.

Difatti, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento[19], sono espresse, con assoluta chiarezza, la proibizione e la condanna di ogni forma di usura, in quanto peccato contro Dio, generato dall'aver consapevolmente approfittato dello stato di bisogno di un fratello in difficoltà, pur se la parola 'profetica' assume in essi toni e sfumature diverse. In ogni caso, la genesi del netto rifiuto, proprio del 'pensiero' cristiano, della pratica feneratizia risiede nella sua palese antiteticità rispetto alla logica e al precetto evangelici dell'amore come condivisione. La condivisione evangelica si realizza, infatti, solo nella 'gratuità' e nel 'disinteresse', laddove, nella diade relazionale, l'elemento 'debole' e strutturalmente

[18] Al riguardo, E. BIANCHI, *In tema di usura*, II, cit., 152, efficacemente sottolinea in età teodosiana la coincidenza, almeno parziale, tra le direttive della legislazione imperiale e le idee espresse dal pensiero cristiano in tema di usura; l'a. indica due elementi a suffragio di tale conclusione: «il primo, di carattere generale, è relativo alla circostanza che, nel periodo di Teodosio, il Cristianesimo è divenuto ormai la religione dell'Impero; il secondo […] è basato sul fatto che è proprio in questo periodo che, ad opera di grandi pensatori quali Ambrogio, Gregorio Nisseno, Giovanni Crisostomo ed altri, appaiono gli scritti più significativi contro il fenomeno feneratizio».

[19] Per l'Antico Testamento cfr., ad esempio, *Exod.* 22.24; *Levit.* 25.35-37; *Deuter.* 23.20; *Ezech.* 18.13; *Psal.* 14.5; per il Nuovo Testamento v., in particolare, Luc. 6.35.

'carente' occupa la posizione centrale, polo di attrazione delle tensioni affettive dell'elemento, in un certo senso, 'forte' del rapporto. Alla meccanica relazione intersoggettiva fondata sulla 'reciprocità' del *do ut des*, il messaggio cristiano contrappone una nuova modalità relazionale, radicata in una diversa forma di 'reciprocità', che si attua nella dimensione della 'gratuità'.

Solo nella 'gratuità', infatti, si riconosce il valore assoluto dell'altro, come persona, da cui non ci si aspetta nulla in cambio, e solo nell'atto della 'donazione' si realizza a pieno la nuova dinamica comunicativa, che procede oltre e contro ogni logica retributiva di tipo mercantile, finalizzata al recupero, con l'incremento degli interessi, dei beni dati all'altro.

È evidente come tale, inedita, modalità relazionale sia agli antipodi di qualsivoglia 'patto' nel quale l'elemento 'debole', relegato alla periferia del rapporto, diventa sempre più debole, schiacciato dal meccanismo scellerato dell'incremento incontrollabile degli interessi, che finisce per vanificarne ogni possibilità di riscatto e azzerare la dignità stessa della persona umana.

In ogni modo, va rilevato che nel IV secolo d.C. fu diversa la posizione assunta, nei confronti dell'usura, dai Padri della Chiesa[20] e dai Concili ecclesiastici[21].

---

[20] Sul tema ancora fondamentali gli studi di M. GIACCHERO, *Aspetti economici fra il III e il IV secolo: prestito ad interesse e commercio nel pensiero dei Padri*, in *Augustinianum*, 17, 1977, 25 ss.; EAD., *Fenus, usura, pignus e fideiussio negli scrittori patristici del IV secolo: Basilio, Gregorio, Ambrogio, Gerolamo*, in *AARC*, 3, Perugia, 1979, 443 ss.; più di recente v. L. DATTRINO, *I Padri della Chiesa e l'usura*, Roma, 2005.

[21] Per quanto concerne i canoni conciliari del IV secolo in materia di usura, cfr., tra gli altri, il Concilio di Elvira (305-306 d.C.), can. 20; il Concilio di Arles (314 d.C.), can. 12; il Concilio di Nicea (325 d.C.), can. 17. Va sottolineato che, in una prima fase, il divieto di praticare l'usura fu rivolto dalla Chiesa solo al clero. Successivamente, a partire dal VII sec., il divieto venne esteso anche ai laici, come previsto dalla Bibbia e dai Padri della Chiesa. Tale estensione, che vieta formalmente e indistintamente a tutti i cristiani la pratica dell'usura, fu decretata

dal Concilio di Clichy (626 d.C.), can. 1. Si ricordi che all'orientamento iniziale della Chiesa fa eccezione il canone 20 del Concilio di Elvira, che affermò il divieto di praticare l'usura anche per i fedeli laici, prevedendo pene diverse a seconda dello *status* del colpevole: la degradazione allo stato laicale e la privazione dei sacramenti per gli ecclesiastici, l'allontanamento dalla chiesa con la scomunica per i laici, salvo per questi ultimi il perdono, con esenzione dalla pena, in caso di ravvedimento: cfr. *Conc. Eliberritanum*, *can.* 20: *Si quis clericorum detectus fuerit usuras accipere, placuit eum degradari et abstineri. Si quis etiam laicus accepisse probatur usuras, et promiserit correptus iam se cessaturum nec alterius exacturum, placuit ei veniam tribui: si vero in ea iniquitate duraverit, ab ecclesia esse proiiciendum*. Si tratta, tuttavia, di un 'divieto isolato'; infatti, i concili successivi fino a quello di Clichy del 626 non fanno più riferimento ai cristiani laici. Al riguardo, cfr. M. GIACCHERO, *L'atteggiamento dei concili in materia di usura dal IV al IX secolo*, in *AARC*, 4, Perugia, 1981, 328-329, la quale, dopo aver rilevato che «l'influsso e la diffusione del canone eliberitano al di fuori del territorio spagnolo non furono immediati e incisivi, se dopo quel tempo trascorsero lunghi secoli prima che l'interdizione *erga omnes* venisse riaffermata in un altro concilio», sottolinea efficacemente che «nel IV secolo s'affermava prioritaria l'esigenza di estirpare almeno nei chierici la cupidigia usuraia, tanto nociva per raggiungere la perfezione cristiana e assolutamente incompatibile con l'esercizio del ministero sacerdotale». Cfr. *Conc. Arelatense I*, *can.* 12: *De ministris qui fenerant, placuit eos iuxta formam divinitus datam a communione abstineri. Conc. Nicaenum*, *can.* 17: Ἐπειδὴ πολλοὶ ἐν τῷ κανόνι ἐξεταζόμενοι τὴω πλεονεξί καὶ τὴν αἰσχοκέρδειαν διώκοντες ἐπελάθοντο τοῦ θείου γράμματος λέγοντος. Τῷ ἀργύριον αὑτοῦ οὐκ ἔδωκεν ἐπὶ τόκῳ καὶ δανείζοντες ἑκατοστὰς ἀπαιτοῦσιν· ἐδικαίωσεν ἡ ἁγία καὶ μεγάλη σύνοδος, ὡς, εἴ τις εὑρεθείη μετὰ τὸν ὅρον τοῦτον τόκους λαμβάνων ἐκ μεταχειρίσεως ἢ ἄλλως μετερχόμενος τὸ πρᾶγμα, ἢ ἡμιολίας ἀπαιτῶν ἢ ὅλως ἕτερόν τι ἐπινοῶν αἰσχροῦ κέρδους ἕνεκα, καθαιρεθήσεται τοῦ κλήρου καὶ ἀλλότριος τοῦ κανόνος ἔσται. *Conc. Clippiacense*, *can.* 1: *Episcopus, presbyter vel diaconus usuras a debitoribus exigens aut desinat aut certe damnetur. Nam neque centesima exigant aut turpia lucra requirant. Sexcuplum vel decuplum prohibemus omnibus Christianis*. Non deve stupire la sorta di 'doppio binario', profetico-istituzionale, sul quale appare muoversi la chiesa cristiana delle origini, alla ricerca di un difficile equilibrio tra le istanze 'immediate' della fede e quelle 'mediate' della politica. Le prime trovano emblematica espressione nelle testimonianze splendide dei Padri, che, sorretti dalla 'radicalità' della fede nel Cristo risorto, infiammano l'animo dei fedeli, aprendoli all'accoglienza disinteressata dell'altro e dei suoi bisogni. Accanto agli 'spazi profetici' segnati dalla parola liberante dell'Uomo di Nazareth, vengono gradualmente a definirsi

La riflessione teorica dei Padri procede senza 'mediazioni' e libera da considerazioni pratiche, giungendo, in modo sostanzialmente concorde e sempre nello spirito dei testi biblici, alla condanna senza riserve del fenomeno dell'usura. Più sfumato e meno radicale, invece, l'atteggiamento dei Concili ecclesiastici del IV secolo d.C., nei quali inevitabile risulta il ricorso alla 'mediazione' che, in qualche misura, finisce col piegare la

'spazi istituzionali', che, con l'intento di 'sistematizzare' la Parola, da un lato, ne neutralizzano, almeno in parte, il potenziale profetico, dall'altro, consentono la sua propagazione secondo le linee di una tradizione che intende essere il più possibile fedele alle radici originarie. Nel corso della storia, la dialettica profezia/istituzione ha dato vita a elaborazioni teologiche e ad esperienze ecclesiali diversificate, a seconda del rilievo dato a ciascuno degli elementi della diade, disegnando un quadro ricco e articolato dell'esperienza religiosa cristiana, che ha conservato il suo potenziale di *novitas* anche oggi, nell'impatto con le istanze dirompenti del mondo contemporaneo. Per quanto concerne, nello specifico, la pratica feneratizia, è interessante notare come sia possibile individuare, sin dai primordi, anche in riferimento ad essa, l'agire della dinamica in precedenza descritta. Difatti, il fenomeno usuraio è condannato senza appello dalla voce profetica dei Padri, con la forza dirompente di un discorso rivolto *erga omnes,* sia ai chierici sia ai laici, in quanto attività contraria ai valori fondanti la fede cristiana, quali la gratuità e il disinteresse, e destinata, quindi, a colpire soprattutto gli ultimi e i fragili, rendendo la loro condizione esistenziale del tutto intollerabile. Alla condanna onnicomprensiva, *erga omnes*, dell'attività feneratizia, pronunciata con animo profetico dai Padri in piena adesione agli insegnamenti delle Scritture, si contrappone, invece, una serie di disposizioni conciliari rivolte, almeno in una prima fase, unicamente *contra clericos*, che rinunziano alla radicalità e all'universalità del messaggio cristiano per motivi politico-istituzionali, cioè per evitare conflitti con l'imperatore che da poco aveva concesso libertà di fede e di culto ai cristiani. Siamo agli inizi di una lunga storia. Le ragioni della fede e quelle dello stato si incrociano, ridisegnando i confini delle loro reciproche influenze. Sull'atteggiamento dei concili in materia d'usura dal IV al IX secolo sempre valido e utile il contributo di M. GIACCHERO, *L'atteggiamento*, cit., 305 ss.; v. anche, per il IV secolo, E. BIANCHI, *In tema di usura. Canoni conciliari e legislazione imperiale del IV secolo*, I, in *Athenaeum*, 61, 1983, 321 ss.; ID., *In tema di usura*, II, cit., 136 ss.

riflessione teorica e di principio alle esigenze contingenti e concrete della situazione giuridica e sociale del tempo, in cui un ruolo centrale, ai fini dello sviluppo economico, svolgeva il fenomeno creditizio, con tutti gli eccessi, nell'accumulo degli interessi, ad esso collegati.

In primo luogo, mi pare interessante evidenziare come già cominci ad emergere la dicotomia - che attraverserà fino ad oggi la storia ecclesiastica, non senza lacerazioni, talora anche profonde - tra la Chiesa istituzionale, gerarchicamente organizzata, particolarmente sensibile alle istanze politiche ed economiche della società e incline a 'mediazioni' e 'concessioni' ai poteri in essa agenti, e la Chiesa/popolo di Dio, 'comunità' di salvezza, più vicina all'*animus* profetico dei testi biblici e meglio disposta all'ascolto delle esigenze di 'liberazione' dei poveri e dei sofferenti[22].

[22] Esaustiva e di impeccabile chiarezza risulta, ancora oggi, l'enunciazione della concezione della Chiesa, circa il fenomeno feneratizio, di B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, I. *Orientamento religioso della legislazione*, Milano, 1952, 245-246, il quale afferma: «il precetto biblico è tassativo; né Gesù aveva bisogno di riaffermarlo di fronte alla legge generale della carità. La posizione della Chiesa, precisa e concorde, si manifesta attraverso la patristica e i concili. La Patristica è piena di acerba condanna dell'usura. Soprattutto sono notevoli, perché denotano la gravità del male e l'orientamento della Chiesa, due omelie pronunciate *adversus feneratores* da Basilio e da Gregorio di Nissa: il primo commentando il Salmo 14.5 che dice essere uomo giusto colui che *pecuniam non dedit ad usuram*; il secondo a proposito del passo di Ezechiele che condanna come avaro colui che abbia ricevuto *usuram et superabuntantiam* (22.13). In queste omelie si condanna l'aspetto del prestito ad interesse che a quel tempo appariva ripugnante, cioè la diffusione e la misura esorbitante del tasso, il modo spietato con cui il creditore faceva valere il suo diritto, mettendo in evidenza la situazione compassionevole in cui si trova il povero, costretto a sottostare a qualsiasi angheria pur di avere quello di cui ha bisogno. Appunto perché di solito è il povero bisognoso che ricorre al prestito, la patristica è decisa nel condannare qualsiasi prestito ad interesse. S. Agostino dice che *peccat qui exigit supra debitum* (*contra Faustum,* 19.25; PL 42.364); S. Ambrogio afferma senz'altro che *si quis usuram acceperit, rapina facit, vita non vivit* (*de bono mortis,* 12.56; PL 14.594). La legislazione non resta indifferente di fronte

Gli indigenti, in realtà la maggioranza della popolazione, legati ad una situazione di profonda debolezza strutturale e di conseguente insicurezza materiale e morale, avevano grande difficoltà a far sentire la loro voce, anzi erano invero del tutto assenti sul palcoscenico della storia, ove solo chi detiene il potere materiale possiede anche quello ideologico e culturale, cioè il potere della parola e della comunicazione delle idee. In realtà, tale situazione, che vede larghi strati della popolazione versare nella mancanza assoluta di ogni risorsa, è comune a molte epoche della storia di Roma. Nell'impero tardo romano, però, il processo di concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi e il divario tra chi vive nella prosperità e nell'agio e chi, invece, ristagna nella totale indigenza e nell'assenza di libertà si accentua ancor più, rendendo intollerabili i disagi e le condizioni di vita di quest'ultimi[23].

---

a tale precetto. Non esclude gli interessi, giacché non si nasconde la funzione sociale del prestito ad interesse, che può andare anche a beneficio di coloro che ne abbiano bisogno (Nov. 136; 535), ma come ha fatto in definitiva la Chiesa, stabilisce limiti, onde eliminare ogni abuso ed asprezza. Quello che si vuole reprimere è l'ingordigia del creditore non l'interesse di per sé».

[23] Per un inquadramento generale della situazione economica del IV secolo d.C., oltre alle belle pagine di F. DE MARTINO, *Circolazione ed inflazione nel IV secolo d.C.*, in *AAC*, 12, Perugia, 1998, 95 ss., cfr. più di recente E. LO CASCIO, *Crescita e declino. Studi di storia dell'economia romana*, Roma, 2009, 235 ss.; A. MARCONE, F. CARLÀ, *Economia e finanza a Roma*, Bologna, 2011. Sulla composizione e sulla stratificazione del tessuto sociale nel tardo impero restano un essenziale punto di riferimento i lavori di S. MAZZARINO, *Aspetti sociali del IV secolo. Ricerche di storia tardoromana,* Roma, 1951; ID., *La fine del mondo antico*, Milano, 1988; ID., *Il basso impero. Antico, Tardoantico ed èra costantiniana*[2], Bari, 2003; v. anche A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire 284-602. A social, Economic and Administrative Survey*, I-III, Oxford, 1964, trad. it. *Il tardo impero romano*, I-III, Milano, 1973-1981; ID., *The Decline of the Ancient World*, London, 1966, trad. it. *Il tramonto del mondo antico*, Roma-Bari, 1972; più di recente cfr. L. DE SALVO, *Le classi sociali*, in *Storia di Roma. L'età tardoantica, III-VI secolo d.C.*, II, Roma, 2010, 399 ss. (con ult. riferimenti bibl.), *praecipue* 448 ss. per i poveri e i marginali. In generale, sulla tarda antichità, sulle nuove prospettive storiografiche e sui possibili itinerari di

La radicalità evangelica, che caratterizza la concezione dei Padri della Chiesa in rapporto alla diffusa pratica dell'usura, trova, ad esempio, chiara espressione nel *De Tobia* di Ambrogio. La lettura di quest'opera restituisce, senza filtri, l'ispirazione biblica che anima la riflessione ambrosiana, dalla quale emerge la netta condanna di ogni forma di prestito a interesse.

Tale pratica, infatti, è inammissibile nell'ottica evangelica che propone relazioni interumane nelle quali il *dis-interesse* prenda il posto dell'*in-teresse*, in vista della realizzazione del regno di Dio, già qui e ora, nella condivisione e nell'assoluta gratuità.

Emblematica è la scelta del personaggio Tobia da parte di Ambrogio. Nell'Antico Testamento Tobia è presentato come esempio e modello dell'uomo giusto: misericordioso e ospitale, naturalmente aperto alla comunione con gli altri, fino al sacrificio di sé stesso. Al riguardo, si racconta che, avendo prestato del denaro ad un parente, nel corso dell'intera esistenza non ne chiese mai la restituzione, pur vivendo in uno stato di estremo bisogno. In prossimità della fine, ritenne opportuno informare il figlio

---

ricerca cfr. da ultimo A. MARCONE, *Tarda Antichità. Profilo storico e prospettive storiografiche*, Roma, 2020, con ampia e aggiornata bibliografia, cui si rinvia. Nell'ambito della letteratura precedente sul tardoantico, mi limito a segnalare alcuni testi fondamentali: H.-I. MARROU, *Décadence romaine ou antiquité tardive?,* Paris, 1978, trad. it. *Decadenza romana o tarda antichità?,* Milano, 1979; P. BROWN, *The Making of Late Antiquity,* Cambridge (Mass.)-London, 1978, trad. it. *La genesi della tarda antichità*, Torino, 2001; A. CAMERON, *The Later Roman Empire,* London, 1993, trad. it. *Il tardo impero romano*, Bologna, 1995; ID., *The Mediterranean World in Late Antiquity AD 395-600,* London-New York, 1993, trad.it. *Un impero, due destini. Roma e Costantinopoli fra il 395 e il 600 d.C.*, Genova, 1996; A. GIARDINA, *Società romana e impero tardo antico*, Roma-Bari, 1986; ID., *Esplosione di Tardoantico*, in *Prospettive sul Tardoantico. Atti del Convegno di Pavia (27-28 novembre 1997)*, a cura di G. Mazzoli e F. Gasti, Como, 1999, 9 ss., poi in *Studi Storici*, 40, 1999, 157 ss.; ID., *Tardoantico: appunti sul dibattito attuale*, in *Studi Storici*, 45, 2004, 41 ss.; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardo antico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007.

dell'esistenza del credito, non per ottenere vantaggi personali, ma solo per amore oblativo, non ritenendo giusto lasciare il figlio nella non consapevolezza della situazione creditizia, privandolo, quindi, in quanto erede, di qualcosa che gli spetta e che potrebbe essergli utile.

Leggiamo le parole di Ambrogio in due brani tratti dal capitolo 2 del *De Tobia*:

Ambr. *de Tob.* 2.7: *Quod igitur conmendavit pecuniam et non faeneravit, iusti servavit officium; malum est enim faenus, quo quaerentur usurae. Sed non illud faenus malum, de quo scriptum est: Faenera proximo tuo in tempore necessitatis illius. Nam et David ait: Iustus miseretur et commodat. Aliud illud faenus est iure exsecrabile, dare in usuram pecuniam, quod lex prohibet. Sed Tobis hoc refugiebat, qui monebat filium, ne praeceptum domini praeteriret, ut ex substantia sua elemosynam faceret, non pecuniam faeneraret, non averteret faciem suam ab ullo paupere. Haec qui monet condemnat usuras faenoris, ex quo multi quaestum fecerunt et multis commodare pecuniam negotiatio fuit. Et quidem eam prohibuere sancti.*

Ambr. *de Tob.* 2.8: *Quo gravius malum faenus est, eo laudabilior qui illud refugit. Da pecuniam, si habes: prosit alii quae tibi est otiosa. Da quasi non recepturus, ut de lucro cedat, si reddita fuerit. Qui non reddit pecuniam reddit gratiam. Si fraudaris pecunia, adquiris iustitiam; iustus est enim qui miseretur et commodat. Si amittitur pecunia, comparatur misericordia; scriptum est enim: Qui facit misericordiam faenerat proximo*[24].

[24] Nel primo passo si legge: «[2.7] Poiché dunque diede in prestito denaro e non lo diede ad interesse, egli osservò il dovere di un uomo giusto; infatti è malvagio quel prestito di cui si esige l'usura. Non è invece malvagio quel prestito di cui sta scritto: *Da' in prestito al tuo prossimo quando egli è nella necessità*. Infatti anche Davide dice: *Il giusto ha pietà e dà in prestito.* Quell'altro prestito è giustamente condannabile, il prestito di denaro ad usura, che è proibito dalla Legge. Ma Tobia rifuggiva da questo comportamento, lui che ammoniva il figlio a non trascurare

Nel prosieguo dell'opera Ambrogio descrive con parole estremamente incisive la dinamica intrinseca al prestito a interesse, sotto il profilo sia economico sia psicologico, per cui esso si rivela una vera e propria trappola che realizza un 'processo di soffocamento': *Usuram* […] *petere suffocare est.* Imporre degli interessi vuol dire strozzare; il laccio del creditore strangola anche l'anima: *Ostendit quid sit suffocare, id est usuram inponere; strangulat enim et quod peius est animam laqueus creditoris*[25].

Ambrogio delinea, quindi, i rischi e le umiliazioni derivanti dalla decisione di accedere al prestito a interesse; in generale consiglia di non prendere in considerazione tale possibilità, mossi dall'illusione di risolvere problemi economici, che, invece, ineluttabilmente finiranno per aggravarsi, sino a soffocare il debitore.

Allora come comportarsi con chi è in una situazione di povertà?

La risposta di Ambrogio è chiara e netta: bisogna aiutare chi è nel bisogno senza chiedere nulla in cambio, cioè senza pretendere alcun tipo di restituzione. Dare in modo gratuito e disinteressato, nella sequela di Cristo che 'rimette i debiti', cioè perdona i peccati.

---

il precetto del Signore, di fare l'elemosina con le proprie ricchezze, di non dare in prestito il denaro ad interesse, di non distogliere lo sguardo da alcun povero. Chi raccomanda queste cose condanna l'usura del prestito, da cui molti son soliti trarre guadagni e per molti prestare denaro è un affare. Però le persone sane lo hanno proibito». Nel secondo passo si afferma: «[2.8] Quanto più è cosa cattiva il prestito ad interesse tanto più è lodevole chi lo fugge. Da' il denaro, se ne hai: gioverà ad un altro, mentre per te è superfluo. Dallo come chi non attende che gli sia restituito, affinché, se verrà reso, tu lo accolga come un guadagno. Chi non rende il denaro rende grazia. Se sei defraudato di denaro, acquisti giustizia: infatti è giusto *chi ha pietà e dà in prestito.* Se si perde il denaro, si acquista la misericordia; sta scritto infatti: *Chi è misericordioso dà in prestito al povero».* La trad. it. è di F. Gori, in *Opera omnia di Sant'Ambrogio, Opere esegetiche*, VI. *Elia e il digiuno, Naboth, Tobia,* Milano-Roma, 1985, 202; a questo volume, senz'altro pregevole, si rinvia anche per l'ampia introduzione, sempre curata da F. Gori, e per i numerosi riferimenti bibliografici.

[25] Ambr. *de Tob.* 14.46, trad. it. F. Gori, *Opera omnia*, cit., 243-244.

Ecco le parole di Ambrogio:

Ambr. *de Tob.* 21.82: *Ergo dum liber es a vinculis, ipse te retrahe, revoca a iugo et onere servitutis. Dives es: non sumas mutuum. Pauper es: non sumas mutuum. Dives es: nullam pateris petendi necessitatem. Pauper es: considera solvendi difficultatem. Opulentia usuris minuitur, paupertas usuris non elevatur; numquam enim malum malo corrigitur nec vulnus curatur vulnere, sed exasperatur ulcere.*

Nel brano si afferma: «Perciò finché sei libero da vincoli, tirati indietro da solo, tieniti lontano dal giogo e dal peso della schiavitù. Sei ricco: non prendere prestiti. Sei povero: non prendere prestiti. Sei ricco: non hai alcuna necessità di chiedere. Sei povero: pensa alla difficoltà di pagare. La ricchezza diminuisce per gli interessi, la povertà non è sollevata dagli interessi; mai infatti si cura un male con un altro male, né una ferita si cura con un'altra ferita, ma la si aggraverebbe con una piaga»[26].

[26] Ambr. *de Tob.*, trad. it. F. Gori, *Opera omnia*, cit., 277. L'episodio a cui Ambrogio fa riferimento in un passo del capitolo 22 è quello di Maria Maddalena (Luca 7.36-50) che si inginocchia dietro a Gesù, bagnandone con le lacrime i piedi, che poi asciuga con i capelli, dopo averli cosparsi di profumo. Gesù rivolge alla donna parole di conforto e di perdono, affermando: «La tua fede ti ha salvata; va' in pace»: cfr. Ambr. *de Tob.* 22.85: *Atque ut sciatis quod amanti haec affectu suadeam, ut sciatis quod liceat et bene faenerare, ostendam vobis quem faeneratorem debeatis imitari. Duo inquit erant debitores uni faeneratori; unus debebat denarios quingentos, alius quinquaginta. Non habentibus illis unde redderent donavit utrisque. Quis ergo eum plus diligit? Respondens Simon Phariseus dixit: Aestimo quia is cui cui plus donavit. Et laudata est eius sententia dicente domino: Recte iudicasti. Recte iudicavit Phariseus, qui male cogitavit putans quod ignoraret magis dominus peccata mulieris quam donaret. Sed laudatur eius sententia, ut excusatio ei omnis adimatur.* Nel passo si legge: «[22.85] E perché sappiate che io vi consiglio queste cose con amorevole affetto, perché sappiate che si può anche fare buoni prestiti, vi mostrerò quale prestatore dovete imitare. *C'erano* – dice – *due debitori di un unico creditore; uno gli doveva cinquecento denari, l'altro cinquanta. Poiché quelli non avevano da restituire, condonò ad entrambi. Chi dunque lo amerà maggiormente? Simone Fariseo rispondendo disse: Penso colui al quale ha condonato di più.*

Ebbene, la rigida presa di posizione contro la pratica feneratizia espressa dalla patristica nel corso del IV secolo – emblematicamente attestata nel *De Tobia* di Ambrogio – sembra trovare un'eco nell'intervento legislativo di Teodosio (CTh. 2.33.2), il quale, nell'arginare la deplorevole e diffusa attività usuraria, intende tutelare i deboli dalle prevaricazioni dei potenti, manifestando «un disagio di fronte al fenomeno con posizione consona alla condanna che i Padri della Chiesa stavano nel contempo da più parti esprimendo»[27].

4. *Osservazioni conclusive*

L'avvento del cristianesimo fu senz'altro determinante nel dare finalmente voce, anche se in modo graduale e pur sempre embrionale, a massicci strati della popolazione, sia rurale sia urbana, esclusi dalle dinamiche vitali delle vicende storiche e sospinti alla periferia dei processi di trasformazione della società[28].

E la sua risposta fu lodata dal Signore che disse: *Hai giudicato bene*. Rettamente giudicò il Fariseo, lui che aveva pensato male credendo che il Signore ignorasse i peccati della donna piuttosto che li perdonasse. Ma la sua risposta è lodata perché gli venga preclusa ogni scappatoia». (Ambr. *de Tob.*, trad. it. F. Gori, *Opera omnia*, cit., 279-280).

[27] Come ha efficacemente posto in rilievo P. GARBARINO, *Senatores*, cit., 345.

[28] È noto come la contrapposizione convenzionale tra ricchi e poveri fotografi solo in parte l'assetto sociale tardoantico; tale 'bipolarizzazione' non è sufficiente a decodificare le disparate tensioni dell'età tardoantica e la 'complessità' propria di una società densamente stratificata e caratterizzata da molteplici distinzioni, che connotano diversamente gruppi sociali appartenenti ad un contesto, in apparenza, simile. Masse rurali, costituite da coloni, di fatto deprivati di ogni libertà in quanto indissolubilmente vincolati ai fondi da essi coltivati, e da manodopera servile, e masse urbanizzate di indigenti, che sopravvivono in uno stato di estrema mendicità, in parte stanziate in piccoli villaggi e, in parte, nelle periferie anonime delle grandi città costituiscono gli elementi che disegnano il complesso quadro della società tardoantica. Essi, alla stregua di tanti fili diversi gli uni dagli altri, solo annodati insieme danno vita alla trama di un tessuto

Il nuovo credo, infatti, rovesciando la tradizionale gerarchia di valori e ponendo gli 'ultimi' al centro della realtà e delle sue istanze di cambiamento, non costituì una vuota e illusoria 'utopia', ma alimentò una 'speranza' che non può ingannare, né deludere[29].

articolato. Soprattutto i derelitti, che affollano invivibili spazi urbani sottratti al nulla, sono afflitti da gravissime carenze inerenti alle necessità primarie dell'essere umano. Pertanto, nel corso del tempo, l'istituzione ecclesiastica, rappresentata nelle grandi città dalla figura del vescovo, tende sempre più a svolgere un'azione di supplenza rispetto alle carenze della politica, promuovendo la nascita di luoghi di cura e di assistenza, nei quali i più deboli e fragili possano trovare accoglienza e lenire le sofferenze derivanti dalla malattia e dalla miseria. È interessante notare che, per realizzare tali obiettivi, la chiesa utilizzi parte dell'enorme patrimonio finanziario frutto di ingenti lasciti testamentari fatti dai fedeli: attribuzioni *mortis causa* considerate giuridicamente valide dal *ius*, nonostante siano destinate ad *incertae personae*, derogando, in tal modo, a un principio fondamentale e mai abolito del diritto successorio romano. Sulla figura del povero in età tardoantica cfr. i recenti contributi di D. F. CANER, *Not All Poverty Is to Be Praised: Defining the Poor in a Christian Roman Empire*; C. MACHADO, *Looking for the Poor in Late Antique Rome*; C. FREU, *The "Poor" Facing Late Antique Justice: The Cases from the Papyri*; J. C. MAGALHAES DE OLIVEIRA, *Poverty, Charity, and the Social Strategies of "the Poor" in Late Antiquity: The View from North Africa in the Age of Augustine*, pubblicati in *Poverty in Ancient Greece and Rome*, cit., rispettivamente alle pp. 211 ss., 232 ss., 258 ss., 277 ss. Sulla povertà in età tardoantica cfr. anche la bibliografia citata *supra*, nt. 1.

[29] Difatti, come attestano le fonti bibliche, la parola e la prassi di Cristo sono sempre orientate al riscatto degli ultimi, condizione imprescindibile per la salvezza dell'umanità intera. Tale speranza, espressione del senso autentico della fede cristiana, può realizzarsi solo neutralizzando la naturale tendenza dell'io all'egocentrismo e all'insularità. Il singolo è chiamato a uscire da sé stesso, per costruire ponti in grado di condurre verso l'altro, in modo da cogliere le ragioni dell'alterità, che non è estraneità, ma comunione nella differenza e unità nella diversità. Emblematico, per cogliere l'atteggiamento 'rivoluzionario', proprio della visione cristiana del mondo, è il cosiddetto *Discorso della Montagna* (Matth. 5.1-12; Luc. 6.20-49). In esso radicale appare il rovesciamento assiologico rispetto alla tradizionale scala dei valori: la 'debolezza' e la 'povertà', cioè la condizione di 'ultimità', lungi dall'essere indicata come esecrabile, diventa *status* privilegiato per il riscatto e l'emancipazione spirituale e sociale. Larghe fasce di

Essa, in quanto radicata nella profondità della 'fede' nell'Essere che per primo ha rivolto il suo sguardo all'uomo, è il sentiero certo, anche se tortuoso, che a Lui riconduce, contribuendo, in tal modo, a risvegliare concretamente le coscienze sopite e schiacciate dalla sofferenza di coloro i quali sono da sempre relegati in una condizione di 'dipendenza' esistenziale, apparentemente priva di ogni speranza.

Il cristianesimo, pertanto, riverberando la sua forza dirompente anche nel campo del diritto, mai impermeabile al nuovo della storia, costituì il motore e l'anima recondita di profonde e sostanziali innovazioni, riuscendo ad esercitare, in tale fase storica, una certa influenza sull'attività normativa imperiale, anche in materia feneratizia[30]. Appare evidente che proprio la suddetta

oppressi trovano nel messaggio cristiano nuova linfa per alimentare le proprie esigenze di liberazione. La 'speranza' cristiana, pur essendo specificamente legata alla dimensione della salvezza spirituale, non può non mettere in moto, difatti, in modo indiretto, dinamismi inerenti anche alla liberazione sociale degli ultimi, finalmente 'protagonisti' sul proscenio della storia.

[30] Sui rapporti tra cristianesimo e impero romano la letteratura è vastissima; per un inquadramento generale si richiamano solo alcuni importanti lavori sul tema: cfr. B. BIONDI, *Il diritto*, cit.; M. SORDI, *I cristiani e l'impero romano*, Milano, 1984 (rist. 2023); EAD., *Impero romano e cristianesimo. Scritti scelti*, Roma, 2006; E. DAL COVOLO, *I Severi e il Cristianesimo,* Roma, 1989; M. PAVAN, *Cristianesimo e impero romano nel IV secolo*, in *I Cristiani e l'impero nel IV secolo. Atti del Convegno di Macerata (17-18 dicembre 1987)*, a cura di G. Bonamente e A. Nestori, Macerata, 1988, 1 ss.; P. BROWN, *Power and Persuasion in Late Antiquity. Towards a Christian Empire,* Madison-London, 1992, trad. it. *Potere e cristianesimo nella tarda antichità*, Roma-Bari, 1995; ID., *Through the Eye of a Needle: Wealth, the Fall of Rome, and the Making of Christianity in the West 350-550 AD*, Princeton, 2012, trad. it. *Per la cruna di un ago. La ricchezza, la caduta di Roma e lo sviluppo del cristianesimo, 350-550 d.C.*, Torino, 2014; G. CRIFÒ, *La Chiesa e l'Impero nella storia del diritto da Costantino a Giustiniano*, in *Cristianesimo e istituzioni politiche. Da Costantino a Giustiniano,* a cura di E. dal Covolo e R. Uglione, Roma, 1997, 171 ss.; L. DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato nel Codice teodosiano. Alle origini della codificazione nei rapporti Chiesa-Stato*[4], Napoli, 2001. Per quanto concerne l'evoluzione della riflessione cristiana sul divieto di usura

condizione di 'dipendenza', materiale e spirituale, di larghi strati della popolazione abbia costituito, allora come oggi, il terreno fertile e lo *status* propedeutico per incappare, quasi ineluttabilmente, nelle maglie strette ed asfissianti dell'usura, col rischio di esserne definitivamente soffocati.

Ebbene, il diritto romano classico, considerando il fenomeno dell'usura come un istituto, tra gli altri, semplicemente da regolamentare, di fatto finiva con ammetterne la legittimità entro i limiti fissati dalla legge[31]. D'altra parte, gli individui in condizione di estremo disagio, sia materiale che morale, erano paradossalmente ignorati quasi del tutto anche dall'evergetismo romano, finalizzato *in primis* all'incremento del prestigio individuale, non alla condivisione gratuita e disinteressata con l'altro bisognoso di aiuto. Difatti, l'evergetismo pagano era, in un certo senso, ripiegato su sé stesso, in quanto orientato ad amplificare nel tempo la grandezza e la fama del donatore, considerando l'altro solo un mezzo funzionale al compimento di tale aspirazione. Al contrario, la carità cristiana considera l'altro, solo e sempre, come un 'fine' da amare e valorizzare, per favorirne l'emancipazione sociale e il riscatto morale, rispetto al quale, quindi, la tensione donativa del soggetto si predispone in totale gratuità, senza alcuna attesa, come contropartita, di fama o

fino all'attuale situazione cfr. R. COPPOLA, *Il problema dell'usura nella visione e nel diritto della Chiesa*, in *L'usura*, cit., 251 ss.

[31] Si ricordi che la disciplina classica delle *usurae supra modum* si basava su tre principi fondamentali: l'invalidità delle stipulazioni che prevedevano la corresponsione di interessi superiori al tasso legale; l'obbligo del debitore di pagare solo il capitale e le usure lecite; la riduzione (su istanza dell'interessato o *ex officio iudicis*) delle usure illecite. In sostanza, gli interessi eccedenti il limite legale non erano esigibili dal creditore e, qualora fossero stati spontaneamente pagati, dovevano essere restituiti al debitore, il quale poteva chiederne la restituzione con la *condictio indebiti*. Sulla disciplina degli interessi convenzionali in età imperiale v. L. SOLIDORO, *Sulla disciplina*, cit., 555 ss., *praecipue* 563 ss. per le modalità di repressione delle *usurae illicitae*.

riconoscenza[32]. Il primo atteggiamento, quello evergetico pagano, non riesce a produrre reale 'condivisione', essendo tale categoria estranea alla sua logica; il secondo, invece, quello cristiano, ponendo al centro l'altro, dà avvio ad una rete relazionale inedita, destinata ad espandersi in modo effusivo, secondo l'ottica dell'amore che non chiede mai nulla in cambio.

Pertanto, solo la comprensione, generata dalla spinta di forti motivazioni ideali ed etiche, del fatto che gli 'indigenti' non costituiscono una mera anomalia strutturale della società o un cancro inevitabile da asportare o cinicamente dimenticare, ma sono l'effetto conseguente di precise scelte economiche e politiche, può attivare il legislatore ad agire in loro difesa, tutelandone in qualche modo gli interessi.

È ciò che accade, appunto, nella legislazione tardoantica, per quanto concerne la pratica dell'usura, ma anche, ad esempio, in ambito successorio, per quanto riguarda i lasciti e le eredità alle cosiddette *incertae personae*. È proprio l'individuazione e l'utilizzo, nella prassi delle relazioni giuridiche, della categoria 'sociologica' dei *pauperes*, pur nella sua semantica *incertitudo* e nella vaga genericità del concetto[33], a costituire la condizione imprescindibile per l'espansione effusiva dell'*intuitus pietatis*, movente psicologico di gran parte dei lasciti a scopo pio, sempre più frequenti in età tardoantica[34]. Ciò in deroga evidente alla tradizionale, classica, disposizione che impediva di istituire eredi le *incertae personae*: tutti segni, questi come altri ancora, del tramonto di un'epoca e del

[32] Sull'evergetismo pagano cfr. C. CORBO, *Paupertas*, cit., 38, nt. 45, con ulteriori riferimenti bibliografici, a cui rinvio.

[33] Cfr. per tutti P. BROWN, *Povertà*, cit.

[34] Sul tema cfr. C. CORBO, *Incertae personae e capacità successoria. Profili di una società e del suo diritto*, Napoli, 2012; sui legati *pro anima* e *ad pias causas* cfr. da ultimo M. D'ORTA, *Legata pro anima* e *officium pietatis*. *Le disposizioni testamentarie pro anima nell'ordinamento giuridico italiano. Prospettive storico-comparatistiche*, in *Koinonía*, 44.1, 2020, 547 ss.

sorgere aurorale di una nuova, col travaglio proprio di ogni età di transizione, gravida di tensioni ideali, generatrici di storia.

È chiaro che la presenza della 'categoria' degli indigenti all'interno di testi legislativi non coincide, sul piano fattuale e temporale, con la loro comparsa nelle pieghe oscure della storia che, purtroppo, invece, vede masse dolenti di emarginati vagare nella disperazione e nella solitudine esistenziale ben prima che il legislatore, sotto la pressione innovativa di tensioni sociali e ideali, non possa non rappresentarne nella norma, almeno in una certa misura, la voce e gli interessi.

È, comunque, la 'percezione' consapevole di tale presenza che costituisce, nello stesso tempo, segno ed effetto di una nuova attenzione alla realtà sociale. Essa, rappresentata non più solo dall'ottica dei potenti e dei ricchi, ma anche da quella di chi, mancando di ricchezza e di potenza, tradizionalmente pareva non avere diritti, né possibilità di accampare alcuna pretesa, si rivela in tutta la sua composita conflittualità. Infatti, osservare la realtà anche dalla prospettiva di chi non possiede tutto, ma anzi manca di qualcosa o di tutto, apre nuove possibilità di decodificazione e gestione dei fenomeni sociali, proiettando il diritto, da una dimensione 'conservativa' dell'ordine sociale esistente, verso una dimensione aperta all'accoglienza della novità e del cambiamento.

Per quanto attiene alla pratica del prestito feneratizio, nel corso del IV secolo andò lentamente prendendo corpo e maturando una disciplina tesa, da un lato, a tutelare le sorti del debitore[35] e, dall'altro, a perfezionare una regolamentazione degli 'interessi', funzionale alle istanze dell'economia reale, che, pur proteggendo i debitori dagli eccessi incontrollati dovuti a un incremento ingiustificato dei tassi, fosse in grado di tramutare il fenomeno creditizio in fattore propulsivo di crescita e di sviluppo.

[35] Come ci attesta chiaramente il provvedimento di Teodosio, CTh. 2.33.2, esaminato nelle pagine precedenti: cfr. *supra* §§ 2-3.

Le linee tracciate con nitidezza nell'Antico quanto nel Nuovo Testamento riguardo alla questione del prestito a interesse – metabolizzate nella riflessione dei Padri e riprese, pur con sfumature diverse e ineludibili mediazioni, nei primi concili della Chiesa – nell'impatto fecondo e dialettico con la legislazione imperiale diedero gradualmente vita nel corso del IV secolo d.C., anche a causa dei nuovi e più avanzati equilibri raggiunti nei rapporti tra Impero e Chiesa, ad un'articolata considerazione del fenomeno feneratizio, la quale costituì l'asse ideologico che condusse, in età medievale, alla decisa condanna dell'usura, sia sul piano morale sia su quello più specificamente giuridico, prefigurando l'alba di una 'storia nuova'[36].

ABSTRACT

Il saggio analizza il fenomeno usurario alla fine del IV secolo, cercando di cogliere le relazioni tra legislazione imperiale ed etica cristiana, sia negli elementi di contiguità sia nelle loro peculiarità. In tale frangente storico, si colloca un'interessante costituzione di Teodosio I del 386 d.C. (CTh. 2.33.2), nella quale il legislatore pone in correlazione la pratica feneratizia con lo stato di bisogno del mutuatario. Tale provvedimento segna un significativo cambiamento di ottica, ponendo al centro le sorti del debitore (*favor*

[36] È interessante notare come pure in questa circostanza, ma, d'altronde, come sempre accade quando si attiva con intelligenza in condizioni di libertà espressiva, il pensiero speculativo – in questo caso, quello dei Padri della Chiesa – sia in grado di svolgere una funzione, nello stesso tempo, 'ricapitolativa' e 'anticipatrice', in quanto, da un lato, non può non svilupparsi che in aderenza ai principi fondativi, al fine di esplicarne il senso ultimo, ma, dall'altro, proprio da tale matrice ispirativa, esso trae l'energia per proiettarsi nel futuro, anticipando elementi di novità e prefigurando la piena attuazione delle potenzialità latenti nelle fibre del presente.

debitoris), con l'abbandono della posizione tradizionale, tesa a tutelare, in modo precipuo, gli interessi del creditore (*favor creditoris*). Di conseguenza, sotto il profilo repressivo-sanzionatorio, assumono nuovo peso giuridico gli aspetti soggettivi inerenti allo stato di necessità del debitore, che rende del tutto inaccettabile la previsione di interessi elevatissimi, oltre il tetto massimo consentito dalla legge. L'ultima parte del contributo si sofferma su alcuni emblematici passi del *De Tobia* di Ambrogio, dedicati appunto alla pratica usuraria, che mostrano con chiarezza la peculiare 'radicalità' della concezione cristiano-patristica rispetto alla prudente 'laicità' di quella romana classica.

The essay analyses the phenomenon of usury at the end of the 4th century, aiming to explore the relationships between imperial legislation and Christian ethics, both in terms of their points of convergence and their peculiarities. In this historical context, there is an interesting constitution of Theodosius I from 386 A.D. (CTh. 2.33.2), in which the legislator correlates the practice of usury with the borrower's state of need. This provision marks a significant shift in perspective, placing the fate of the debtor at the centre (*favor debitoris*), abandoning the traditional stance aimed at primarily protecting the interests of the creditor (*favor creditoris*). As a result, from a repressive-sanctioning point of view, the subjective aspects related to the debtor's state of necessity take on new juridical weight, making the imposition of excessively high interest rates, beyond the legal limit, completely unacceptable. The final part of the paper focuses on some emblematic passages from Ambrose's *De Tobia*, specifically dedicated to the practice of usury, which clearly show the peculiar 'radicality' of the Christian-Patristic conception compared to the more cautious 'secularity' of classical Roman thought.

PAROLE CHIAVE

Usura – povertà – stato di necessità – CTh. 2.33.2

Usury – poverty – state of necessity – CTh. 2.33.2

CHIARA CORBO
chiara.corbo@unina.it